

COMUNE DI **CORREZZOLA**

Provincia di Padova

ORGANO DI REVISIONE DEL COMUNE DI **CORREZZOLA**

Parere del Revisore Unico dei Conti

VERBALE N. 10/2023

L'anno duemilaventitre, il giorno 30 del mese di maggio, il sottoscritto rag. Rolando GATTO- Revisore dei Conti del Comune di Correzzola per il triennio 2021/2024, prende atto della richiesta del Comune di rilascio del parere sulla proposta di deliberazione della Giunta comunale:

“aggiornamento al piano triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2023/2025, a seguito approvazione rendiconto 2022.”

Richiamato il D.Lgs 267/2000 ed in particolare l'art. 175;

Richiamato altresì il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 27 aprile 2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio consuntivo 2022;

Esaminata in particolare la seguente documentazione pervenuta:

- Proposta di deliberazione di G.C. avente ad oggetto: “aggiornamento al piano triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2023/2025, a seguito approvazione rendiconto 2022.”

Il Revisore dà atto che la deliberazione è redatta tenendo conto delle disposizioni del decreto 17 marzo 2020 in merito alle nuove modalità di assunzioni di personale negli enti locali a decorrere dal 20/04/2020, in attuazione dell'articolo 33 del DL 34/2019 convertito dalla legge 58/2019; nello specifico la normativa citata individua le fasce demografiche cui corrispondono i valori soglia del rapporto della spesa di personale rispetto alle entrate correnti, oltre alle percentuali massime annuali di incremento del costo del personale;

Verificato che Il Comune di Correzzola rientra nella fascia degli enti sottosoglia (Comuni virtuosi) avendo una percentuale del 23,29%, inferiore al limite stabilito del 27,20% per la fascia demografica di appartenenza; pertanto a sensi del Decreto 17/4/2020: *“FASCEIAI. Comuni virtuosi: i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui alla tabella 1, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art.2 del DM, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 di ciascuna fascia demografica”*.

Dato atto che nella proposta si dà ampia illustrazione del quadro legislativo di riferimento dimostrando la conformità della programmazione dell'Ente alle norme di Legge;

premessi che:

- L'art. 19, c. 8, L. 28.12.2001 n. 448, prevede che l'organo di revisione economico-finanziaria accerti che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva delle spese, di cui all'art. 39, L. n. 449/1997 e che eventuali eccezioni siano analiticamente motivate;
- l'art. 4, c. 2 D.M. 17 marzo 2020 dispone che l'organo di revisione contabile assevera il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, in conseguenza degli atti di assunzione di personale previsti nel piano triennale;

Visti:

- L'art. 6 del Dlgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal Dlgs. 25.5.2017, n. 75;
- La normativa in materia di facoltà di assunzione del personale negli Enti locali, nel combinato disposto dell'art. 3 del D.L. 90 del 24.6.2014 conv. in L. 114 dell'11/8/2014, l. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), D.L. 113/2016 convertito Legge 7.8.2016, D.L. 50/2017 convertito in legge 96/2017 (enti locali), l'articolo 14-bis del D.L. n. 4/2019, convertito in legge n. 26/2019, che estende ad un quinquennio l'arco temporale di riferimento sul quale calcolare in modo cumulativo il valore dei margini assunzionali;

Dato Atto che in data 27.4.2020 è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il D.L. 17.3.2020 che dispone in merito alle nuove modalità di assunzioni di personale negli enti locali a decorrere dal 20.4.2020 in attuazione dell'art. 33 del D.L. 34/2019, convertito dalla legge 58/2019;

preso atto che nella delibera in esame si evidenzia che il rapporto, calcolato ai sensi del DPCM 17.3.2020., tra il volume della spesa di personale e la media delle entrate correnti dell'ultimo triennio 2019/2021 è del 23,29%, compreso, dunque entro il limite della prima soglia fissata al 27,20%;

preso atto altresì che la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del citato D.M. 17 marzo 2020 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27.12.2006, n. 296;

ritenuto che il nuovo sistema di computo degli spazi assunzionali superi il principio del turn-over e della neutralità della mobilità e che pertanto sia possibile effettuare assunzioni a tempo indeterminato purché non vengano superati i limiti dai valori soglia, differenziati per fasce demografiche e basati sul rapporto tra la spesa per il personale e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti al netto del FCDE (delibera della Corte dei Conti Emilia Romagna 32/2020/par);

ritenuto altresì che si procederà al reclutamento del fabbisogno di personale per il triennio 2023-2025, per il completamento delle procedure non concluse, secondo il programma di assunzioni stabilito nella delibera di Giunta Comunale n. 9/2023

accertato:

- che in base all'art. 33 del D.Lgs. N. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della Legge n. 183/2011 (Legge di stabilità 2012), l'Ente ha verificato l'insussistenza di eccedenze di personale;
- che, inoltre, non si rilevano situazioni di personale in esubero ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

accertato che il programma assunzionale per il prossimo triennio rispetta i limiti delle facoltà di assunzionali previsti dalla normativa vigente;

considerato che il provvedimento appare congruo, coerente e attendibile rispetto alle previsioni di bilancio;

VISTI:

- Lo statuto ed il regolamento di contabilità;
- L'art. 239 del D. Lgs. 267/2000, circa i compiti dell'Organo di revisione;
- Il D.Lgs. 118/2011;

verificati inoltre i presupposti necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale e che, in particolare, l'Ente:

- ha adempiuto alle previsioni in materia di organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017 (art. 9, comma 6, del D.Lgs. 165/2001);
- ha effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs.

n.165/2001, come sostituito dal comma 1, art. 16, della Legge n. 183/2011 (art. 33, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001);

- non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo conto consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario;
- che con delibera della Giunta Comunale n. 9 del giorno 11 febbraio 2023 è stato approvato il piano dellaperformance ed il piano dettagliato degli obiettivi anno 2023;
- ha rispettato le norme sul contenimento della spesa del personale (art. 1, commi 557 e seguenti – enti soggetti al patto nel 2015, della Legge n. 296/2006);
- ha rispettato i termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio consolidato, nonché il termine di 30 giorni dal termine di legge per la loro approvazione per il rispettivo invio alla BDAP (D.L. 113/2016);
- ha inviato al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento di Ragioneria Generale dello Stato, la certificazione del rispetto degli obiettivi di pareggio di bilancio nell'anno precedente;

VISTI:

- Il D.Lgs. 30.3.2001, n. 165;
- Il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
- Il DPCM 8.5.2018 di approvazione delle Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogno di personale da parte delle amministrazioni pubbliche;
- Il D.M. 17.3.2020,
- Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 e art. 147 bis comma 1 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Accerta

- che il Piano triennale dei fabbisogni di personale e il relativo piano occupazionale per il periodo 2023/2025 rispettano i vincoli imposti dalla soglia di spesa per il personale determinata ai sensi del D.M. 17.3.2020;
- che in conseguenza delle assunzioni previste nel Piano in oggetto, l'equilibrio pluriennale del bilancio è garantito,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ai sensi dell'art. 19, comma 8 della legge 448/2001 DELL'ART. 4, C. 2, D.M. 17 marzo 2020, alla proposta di delibera della Giunta Comunale, avente per oggetto:

“aggiornamento al piano triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2023/2025, a seguito approvazione rendiconto 2022.”

Si raccomanda, altresì, che nel corso dell'attuazione del piano occupazionale venga effettuata una costante opera di monitoraggio del rispetto di tutti i limiti stabiliti in materia di spese per il personale, con l'adozione, ove dovuti, dei correttivi eventualmente indotti da modifiche della normativa in materia e dai vincoli di bilancio

Il Revisore dei Conti